



Direzione generale delle dogane, sezione Origine

Sistema generale di preferenze tariffali (SGP)

Estensione del cumulo Paesi in sviluppo/Svizzera ai materiali della CE e della Norvegia (quota parte del Paese concedente)

1. In generale

La modifica del 19.08.1998 dell'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39) prevede all'articolo 4 capoversi 4 e 5 il cumulo con prodotti originari della CE e della Norvegia. Sinora, le suddette disposizioni in materia di cumulo non poterono tuttavia essere applicate, dato che gli scambi di lettere tra la CE, la Norvegia e la Svizzera per il reciproco riconoscimento della quota parte del Paese concedente non erano ancora stati firmati.

Tali scambi di lettere sono stati firmati il 14.12.2000 e il 29.01.2001. I Paesi in sviluppo possono, all'atto della fabbricazione di merci, parificare i prodotti originari della CE, della Norvegia o della Svizzera spediti direttamente nel Paese di destinazione nell'ambito del sistema generale di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo ai propri prodotti originari. Sempre che siano adempite le condizioni d'origine, le merci con essi ottenute possono quindi essere esportate con certificato d'origine modulo A o dichiarazione d'origine su fattura verso la CE, la Norvegia o la Svizzera.

Mediante l'introduzione del cumulo con prodotti comunitari e norvegesi, per i Paesi in sviluppo migliora la disponibilità di materiali che essi possono utilizzare nei loro prodotti senza perdere la preferenza doganale. Si rafforza in tal modo la cooperazione industriale tra i Paesi in sviluppo, la CE, la Norvegia e la Svizzera.

2. Campo d'applicazione

Il cumulo con materiali provenienti dalla CE o dalla Norvegia è possibile unicamente con merci dei capitoli 25 - 97 del sistema armonizzato. Le merci dei capitoli 1 - 24 ne sono escluse.

3. Prova dell'origine

In caso di cumulo con prodotti originari della CE o della Norvegia, il modulo A rilasciato per la Svizzera nel rispettivo Paese in sviluppo deve recare nella casella 4 l'annotazione "CUMUL CE" oppure "EC CUMULATION", "CUMUL NORVÈGE" oppure "NORWAY CUMULATION"; lo stesso vale per la dichiarazione su fattura. Qualora materie originarie della Svizzera, della CE o della Norvegia siano utilizzate nella fabbricazione di uno stesso prodotto, le menzioni corrispondenti devono figurare sul certificato d'origine.

4. Regola della spedizione diretta

Per i prodotti inviati dalla CE o dalla Norvegia nei Paesi in sviluppo fa stato la regola della spedizione diretta. Le merci devono essere spedite direttamente dalla CE o dalla Norvegia nei rispettivi Paesi in sviluppo con una prova dell'origine valida (EUR.1 o dichiarazione su fattura). Un trasporto via la Svizzera con rilascio di una prova dell'origine svizzera non è pertanto lecito.

5. Esempio

Dei tessuti originari della CE vengono spediti direttamente in Malaysia con una prova dell'origine (CCM EUR.1 o dichiarazione su fattura). In tale Paese, con i tessuti in parola vengono confezionati degli indumenti del capitolo 62. All'atto dell'esportazione verso la Svizzera, l'esportatore può stendere un certificato modulo A o una dichiarazione su fattura sui quali apporrà l'annotazione conformemente alla summenzionata cifra 3.

6. Entrata in vigore

Le summenzionate modifiche entrano in vigore il 1° aprile 2001. Quali disposizioni transitorie fanno stato le prescrizioni del D. 11/I cifra 151.3.
